

donne minorenni. Potranno però rimanere le donne di età superiore ai 15 compiuti, le quali alla data della promulgazione di questa legge, si trovino già impiegate in opifici industriali, cave o miniere. »

(È approvato).

**Presidente.** Passiamo al secondo comma. Esso dice:

« Trascorsi cinque anni dalla promulgazione di questa legge, il lavoro notturno sarà vietato alle donne di qualsiasi età. »

L'onorevole Majorana propone la soppressione di questo comma.

**Majorana.** Non insisto!

**Presidente.** Allora non rimangono che gli emendamenti degli onorevoli Arnaboldi, Calissano e Crespi.

L'onorevole Arnaboldi propone al secondo comma in luogo di « cinque anni » si dica: « tre anni ».

La Commissione accetta questo emendamento?

**Di San Giuliano, relatore.** Non l'accetta.

**Presidente.** Onorevole Arnaboldi, insiste?

**Arnaboldi.** Insisto.

**Presidente.** Allora pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Arnaboldi, che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

L'onorevole Calissano mantiene il suo emendamento?

**Calissano.** Lo ritiro.

**Presidente.** L'onorevole Crespi a questo secondo comma propone di aggiungere alle parole: « alle donne di qualsiasi età » le parole: « e ai maschi di età inferiore ai 18 anni. »

Lo mantiene?

**Crespi.** È già stato respinto dalla Camera!

**Presidente.** Non essendovi altri emendamenti a questo secondo comma, lo pongo a partito.

(È approvato).

Terzo comma: « Durante questi cinque anni le donne di qualsiasi età addette al lavoro notturno dovranno essere munite di libretto ai sensi dell'articolo 2. »

L'onorevole Crespi propone la soppressione di questo comma, il che equivale a votar contro.

L'onorevole Arnaboldi ha un emendamento, che è la conseguenza dell'altro. Lo mantiene?

**Arnaboldi.** Lo ritiro.

**Presidente.** Non essendovi altri emendamenti, pongo a partito questo terzo comma.

(È approvato).

Quarto comma: « Per lavoro notturno si intende quello, che si compie tra le ore 20 e le 6 dal 1° ottobre al 31 marzo; e dalle 21 all'5 dal 1° aprile al 30 settembre. »

L'onorevole Crespi ha un emendamento a questo comma: « Per lavoro notturno si intende quello che si compie tra le ore 22 e le 6 dal 1° ottobre, ecc. ecc. »

Lo mantiene?

**Crespi.** Credo che la Commissione possa accettare il mio emendamento dal momento che ha accettato quello Pozzo; tanto più, che, essendo stato incluso il lavoro dei laboratorî, mi pare opportuno che in date circostanze l'operaio dei laboratorî possa prolungare il proprio lavoro fino a quell'ora.

**Di San Giuliano, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Di San Giuliano, relatore.** Prego l'onorevole Crespi di non voler insistere nel suo emendamento, perchè col mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 5 e coll'approvazione dell'emendamento Pozzo, si è provveduto al fine, che egli si propone, potendo il Governo, valendosi dell'ultimo comma dell'articolo 5, nei casi, in cui potrà essere necessario, adottare l'orario da lui proposto.

**Crespi.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Viene ora l'aggiunta degli onorevoli Marco Pozzo, Calissano, Gussoni, Crespi, Cuzzi, Calleri Giacomo, Chiappero, Giaccone e Galli Roberto: « Dove però il lavoro sia ripartito in due mute, esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi fino alle ore 23 ». Questa aggiunta è accettata dal Governo e dalla Commissione.

Non essendovi altri emendamenti, pongo a partito il comma quarto con quest'aggiunta, accettata dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Quinto comma: « Il ministro di agricoltura industria e commercio potrà, sul parere favorevole del Consiglio sanitario provinciale, variare i limiti sopradetti del lavoro notturno nei luoghi, ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima e di lavoro ».

L'onorevole Crespi e gli onorevoli Dell'Aqua, Gussoni, Comandini, Arconati, Olivieri, Gattorno e Socci, propongono la sop-